

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO**

Atto di costituzione ex art. 10, primo comma, d.P.R. n. 1199/1971

del **Comune di Licodia Eubea (CT)**, c.f. 82001570876, in persona del Sindaco p.t. dr. Giovanni Verga, legittimato ad agire giusta deliberazione G.M. n. 50 del 29/7/2020, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'avv. Dario Sammartino del Foro di Catania (c.f. SMMDRA63E13C351Y) e domiciliato in Catania corso Italia 196 (pec dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it; fax 095/0934765)

contro

**l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente** della Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore

e nei confronti

del Comune di Ravanusa (AG), c.f. 82001630845, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Curella del Foro di Agrigento;

del Comune di San Fratello (ME), c.f. 84000410831, in persona del Sindaco pro tempore;

del Comune di Vizzini (CT), c.f. 82002020871, in persona del Sindaco pro tempore;

del Comune di Palma di Montechiaro (AG), c.f. 81000070847, in persona del Sindaco pro tempore;

**premess**o che il Comune di Licodia Eubea ha proposto il ricorso straordinario (all. 1) che di seguito si riproduce testualmente:

“AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Ricorso straordinario

proposto dal Comune di Licodia Eubea (CT), c.f. 82001570876, in persona del Sindaco pro tempore dr. Giovanni Verga, legittimato a stare in giudizio giusta deliberazione G.M. n. 11 dell'1/4/2020, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'avv. Dario Sammartino del Foro di Catania (c.f. SMMDRA63E13C351Y) ed elettivamente domiciliato in Catania corso Italia 196 (fax 095/0934765 — pec: dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it)

contro

**l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente** della Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore

e nei confronti

del Comune di Ravanusa (AG) in persona del Sindaco pro tempore;  
del Comune di San Fratello (ME), in persona del Sindaco pro tempore;  
del Comune di Vizzini (CT), in persona del Sindaco pro tempore;  
del Comune di Palma di Montechiaro (AG), in persona del Sindaco pro tempore;

in impugnativa

**previa sospensione**

del decreto n. 869 del 29 ottobre 2019, pubblicato per avviso sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 2019, con cui il Dirigente del Dipartimento regionale dell'Ambiente ha approvato le graduatorie per l'assegnazione dei contributi FESR 2014/2020, asse 5, azione 5.1.1.A (Mitigazione del rischio idrogeologico), limitatamente a: a) attribuzione di complessivi 113,30 punti alle operazioni proposte dal Comune di Ravanusa n. 301, n. 305 e n. 314;

b) collocazione nella graduatoria nell'ordine fissato dall'atto stesso, con il punteggio di 113,30 del Comune ricorrente e degli altri sopra indicati;

- del verbale della seduta, svolta il 29 agosto 2019, della Commissione di valutazione, limitatamente ai capi in cui ha attribuito il punteggio complessivo superiore di 45 punti ciascuno, per un totale di 113,30, alle operazioni proposte dal Comune di Ravanusa n. 301, n. 305 e n. 314; dell'elenco rimodulato delle operazioni, che è stato composto dalla Commissione a seguito dell'attività di riesame;

- del verbale delle operazioni di sorteggio, effettuato in data 9 ottobre 2019 tra gli stessi Comuni, lì individuati come gruppo VII

#### Fatto

**1.** Il Comune ricorrente ha partecipato all'avviso per il programma FESR 2014/2019, asse 5, azione 5.1.1.A, in particolare per la sotto-azione Mitigazione del rischio idrogeologico, approvato con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente n. 560 del 3 luglio 2017. Per quanto qui importa il punto 4.5.2 dell'avviso allegato al decreto ha stabilito i criteri di valutazione dei progetti; il punto 4.5.4 ha previsto dei criteri di preferenza a parità di punteggio; il punto 4.5.7 che gli esiti della valutazione sarebbero stati approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare anche per la presentazione di eventuali richieste di riesame.

**2.** Con decreto dirigenziale n. 478 del 14 giugno 2019 sono state approvate le graduatorie delle due sotto-azioni rientranti nell'azione 5.1.1.

Qui rileva l'allegato A1 al citato decreto che è consistita nella graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi.

In essa sono state ammesse a finanziamento operazioni per euro 120.590.100,23 fino al numero progressivo 48, corrispondente all'operazione 61\_15\_58 proposta dal Comune di Vizzini.

Il Comune ricorrente vedeva là inserite tre operazioni:

al numero progressivo 43 l'operazione n. 192;

al numero progressivo 44 l'operazione n. 208;

al numero progressivo 45 l'operazione n. 215.

Queste operazioni sono state raggruppate nella posizione in graduatoria "36", insieme a tutte quelle dal numero 43 al numero 48 con lo stesso punteggio di 113,30.

In posizione "37" sono state inserite sei operazioni pure con lo stesso punteggio.

C'è da ritenere che le posizioni siano state attribuite secondo i criteri di preferenza previsti dal citato punto 4.5.7 dell'avviso, quindi che alle tre operazioni del Comune ricorrente sia stata attribuita una priorità rispetto a quelle inserite nella posizione "37".

**3.** L'art. 4 del decreto dirigenziale n. 468/2019 ha assegnato trenta giorni dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. per la presentazione di reclami.

Dall'accesso ai documenti del procedimento il ricorrente ha appreso quanto segue.

Con nota del 26 luglio 2019 il Sindaco di Ravanusa ha chiesto il riesame delle operazioni da esso presente, contrassegnate dai numeri 293, 297, 301, 305 e 314.

Tale reclamo è stato esaminato dalla Commissione di valutazione, nella

seduta del 6 agosto 2019 ed è stato respinto perché non ha addotto alcun “*elemento integrativo ai contenuti già valutati in sede di attribuzione del punteggio*”.

**4.** Ma il 5 agosto il Comune aveva inviato altri reclami sulle stesse operazioni.

Tali nuovi reclami sono stati esaminati nella seduta del 26 agosto 2019 e sono stati parzialmente accolti.

Escludendo le operazioni 293 e 297, che hanno avuto punteggi non utili, alle operazioni 301, 305 e 314 sono stati attribuiti ben ulteriori 45 punti ciascuna, e precisamente 22,5 punti per la voce “popolazione a rischio diretto” e 22,5 per la voce “riduzione del numero delle persone a rischio diretto”.

Per effetto di tale inusitato incremento del punteggio, alle tre operazioni è stato assegnato il punteggio di 113,30 – lo stesso del Comune ricorrente e di quelli che erano nella posizione “36”.

**5.** Si è proceduto quindi ad un sorteggio, effettuato nella seduta del 9 ottobre 2019.

Il sorteggio è stato effettuato tra gruppi di operazioni, ciascuno con lo stesso punteggio.

Le operazioni del Comune ricorrente sono state inserite nel gruppo VII.

Nel gruppo VIII sono state inserite altre operazioni, pure con il punteggio di 113,30: evidentemente queste sono state collocate in posizione subordinata alle altre, che hanno prevalso per uno dei criteri di preferenza del punto 4.5.7 dell’avviso.

Occorre osservare che l’operazione 301 del Comune di Ravanusa non è stata inserita nel gruppo VII al fine del sorteggio.

C'è da ritenere che essa sia stata mantenuta in posizione superiore rispetto alle operazioni del gruppo VII, probabilmente perché le è stato assegnato uno specifico criterio di preferenza, non esplicitato.

6. All'esito dei sorteggi non è stata formulata una nuova graduatoria, né risultano altri atti di carattere generale. Il quarto capoverso di pagina 8 del d.d.g. n. 869/2019 menziona dei non meglio precisati elenchi che sono stati "rimodulati" all'esito delle operazioni di riesame, ma tali atti non sono noti.

Ad ogni modo con l'impugnato decreto dirigenziale n. 869 del 29 ottobre 2019 sono state approvate le graduatorie dichiarate definitive dell'azione 5.1.1 A – a quanto pare risultanti dalla composizione delle provvisorie con gli esiti dei sorteggi.

In quella dell'allegato A1-Mitigazione del rischio idrogeologico sono state ammesse a finanziamento le operazioni sino al numero progressivo 45.

Quelle del Comune ricorrente sono state collocate – presumibilmente all'esito del sorteggio – ai numeri 47 (operazione 215), 50 (operazione 208) e 51 (operazione 185).

L'operazione 301 del Comune di Ravanusa è stata collocata al numero 42, la 305 al numero 46, la 314 al numero 49.

### Diritto

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati nelle parti indicate per i motivi che si svolgeranno ma prima si ritiene di esporre qualche considerazione sull'interesse a ricorrere.

#### *Preliminarmente sull'interesse a ricorrere.*

Il presente gravame è diretto ad eliminare il punteggio ulteriore di 45

attribuito alle operazioni 301, 305 e 314 del Comune di Ravanusa.

Dalla riduzione del punteggio sortirebbe che tali tre operazioni non rientrerebbero più nel novero di quelle ammissibili al finanziamento.

Tale fatto comporterebbe effetti molto favorevoli per il Comune ricorrente.

1. Intanto l'importo del finanziamento disponibile si incrementerebbe di euro 5 milioni, corrispondenti a quello dell'operazione 301, e così aumenterebbero i posti a disposizione, almeno di tre.

Infatti l'operazione 301 sarebbe eliminata, e si ricaverebbe un posto (va ricordato che tale operazione fu inserita senza sorteggio).

Poi va considerato che gli importi delle altre operazioni interessate sono alquanto inferiori, quindi in 5 milioni ne starebbero almeno due.

Solo per esemplificare la somma delle operazioni 215 e 229 del Comune ricorrente di 4,665 milioni.

2. Poi l'eventuale sorteggio – oltre a riguardare più posti disponibili – sarebbe effettuato tra sei operazioni e non otto, con rilevante aumento delle possibilità di assegnazione – specialmente per il Comune ricorrente che partecipa con tre.

\* \* \* \*

Ciò premesso si chiede l'annullamento degli atti impugnati nelle parti indicate per i seguenti

#### *Motivi*

**A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l.r. n. 7/2019 e dei principi in tema di impugnazioni. Violazione del bando. Eccesso di potere per sviamento.**

Come esposto il punto 4.5.7 dell'avviso allegato al d.d.g. n. 560/2017 ha

previsto la proposizione di reclamo avverso la graduatoria provvisoria.

A tale scopo l'art. 4 del d.d.g. n. 478/2019 (approvazione delle graduatorie provvisorie) ha assegnato trenta giorni dalla pubblicazione di esso stesso per la proposizione dei reclami.

In concreto il termine assegnato scadeva il 4 agosto 2019 perché l'avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. il 5 luglio 2019.

Entro il termine assegnato il Comune di Ravanusa ha ritualmente proposto i reclami, che sono stati respinti perché non hanno addotto elementi di valutazione nuovi (verbale della Commissione di valutazione del 26 agosto 2019).

Il Comune di Ravanusa ha riproposto i reclami, che sono stati esaminati ed accolti.

Ma i secondi reclami erano inammissibili perché il Comune di Ravanusa aveva consumato il potere di presentarli.

Occorre considerare, in proposito, che la fissazione di un termine perentorio per la presentazione di reclami non è stato fissato soltanto nell'interesse alla celere definizione del procedimento, ma incide anche sulla parità di trattamento tra i concorrenti, che è un cardine irrinunciabile delle procedure di tipo concorsuale, come quella qui in questione.

È appena il caso di aggiungere che la parità di trattamento è compresa nei principi di imparzialità e trasparenza i quali, secondo l'art. 1 l.r. n. 7/2019, devono essere seguiti nella conduzione dei procedimenti amministrativi.

Per tale considerazione i secondi reclami del Comune di Ravanusa non dovevano essere esaminati ma dichiarati senz'altro inammissibili.

Essi sono inammissibili anche per il contrasto con un principio generale in

tema di impugnazioni.

Secondo tale principio la proposizione di un'impugnazione consuma il relativo potere, a meno che essa sia "irrituale" (così C.S., sez. IV, 9/7/2018, n. 4152): solo in tale caso essa può essere rinnovata.

Non era questo il caso dei primi reclami del Comune di Ravanusa, che sono stati proposti tempestivamente, trasmessi via pec come previsto dal bando ed esaminati nel merito dalla Commissione.

Essi, pertanto, erano del tutto rituali alla luce della normativa del bando, e infatti sono stati respinti perché infondati: in tale modo si è consumato il potere di impugnazione del Comune di Ravanusa.

Era precluso alla commissione di riesaminare nuovamente le posizioni del Comune di Ravanusa.

#### **B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 l.r. n. 7/2019.**

##### **Violazione del bando. Eccesso di potere per sviamento.**

In subordine al motivo precedente, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione sotto altro profilo dei principi generali sul procedimento amministrativo di cui all'art. 1 l.r. n. 7/2019, nonché delle norme sulla partecipazione di cui ai successivi articoli 9 e seguenti.

Invero a conclusione del riesame delle posizioni a seguito dei reclami, non è stato adottato un atto generale e riassuntivo delle graduatorie risultanti, ma solo dei non meglio precisati elenchi, menzionati nel quarto capoverso della pagina 8 del d.d.g. n. 869/2019.

Non è stato esplicitato in modo chiaro e comprensibile, in altri termini, il passaggio dalle graduatorie provvisorie a quelle definitive, che sembrano solo le precedenti ma interpolate.

Il mancato svolgimento di tale fase del procedimento, oltre a violare palesemente l'esigenza di trasparenza, ha impedito totalmente la partecipazione al procedimento degli interessati.

**C) Violazione del bando. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.**

In ulteriore subordine si osserva che il riconoscimento del maggiore punteggio alle operazioni 301, 305 e 314 del Comune di Ravanusa di 22,5 punti per la voce "popolazione a rischio diretto" e di altri 22,5 per la voce "riduzione del numero delle persone a rischio diretto", non appare sorretto dalla documentazione che questo allegò alle relative domande di partecipazione. Ci si riserva di svolgere ulteriori considerazioni ed eventuali motivi dopo che tale documentazione sarà acquisita al presente procedimento, ma intanto appare chiaro che se la Commissione non aveva valorizzato tali elementi, aveva avuto riguardo alla documentazione presentata tempestivamente dal Comune, che non consentiva di ricavare il numero delle persone coinvolte dai progetti da finanziare.

Si coglie bene la differenza, ad esempio, con la documentazione presentata dal Comune di Pantelleria nell'ambito dello stesso sotto-asse di intervento: si è trattato dell'elenco nominativo dei cittadini residenti o domiciliati nelle aree interessate dall'intervento, corredato dalle mappe dei relativi insediamenti.

È incomprensibile ed immotivato, quindi, il "ripensamento" della commissione che, in mancanza di sostanziali motivi nuovi, ha attribuito quei punteggi.

*Domanda di sospensione*

È necessario evitare che il Comune di Ravanusa consegua i finanziamenti,

perché poi sarebbe pressoché impossibile recuperarli una volta spesi.

D'altronde il Comune ricorrente è portatore di un interesse pubblico non meno rilevante del controinteressato.

Ciò premesso,

si chiede

che il signor Presidente – previa sospensione cautelare – accolga il presente ricorso e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati nelle parti indicate.

La controversia introdotta dal presente atto rientra tra quelle dell'art. 13, comma 6-*bis*, lettera e), d.P.R. n. 115/2002 ed è pertanto dovuto il contributo di euro 650,00.

Catania, 6/4/2020

(f.to avv. Dario Sammartino)”

che il Comune di Ravanusa con il ministero dell'avv. Roberta Curella del Foro di Agrigento ha proposto opposizione al citato decreto ingiuntivo *ex art.* 10, primo comma, d.P.R. n. 1199/1971 (all. 2),

ciò premesso il Comune di Licodia Eubea, come sopra rappresentato e difeso, dichiara di volere proseguire il gravame dinanzi a codesto T.A.R. e di insistervi, chiedendo che esso sia accolto, previa misura cautelare, con vittoria per spese e compensi.

Per il presente atto non è dovuto il contributo essendo la prosecuzione di un procedimento per il quale è già stato pagato in misura di € 650.

Si depositano i seguenti documenti: 1) ricorso straordinario notificato; 2) pec di notifica dell'atto di opposizione; 3) avviso allegato al d.a. 560/2017; 4) d.d.g. 478/2019; 5) istanza del 26/7/2019; 6) verbale 6/8/2019; 7) reclami del 5/8/2019; 8) verbale del 26/8/2019; 9) verbale del sorteggio del 9/10/2019; 10) deliberazione G.M. n. 50/2020.

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO**

*ricorso n. 1416/2020*

Ricorso per motivi aggiunti

per il **Comune di Licodia Eubea**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Sammartino (fax 095/0934765 – pec: dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it)

contro

contro

**l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente** della Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

e nei confronti

del Comune di Ravanusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.. Roberta Curella del Foro di Agrigento dei Comuni di San Fratello, Vizzini, Palma di Montechiaro

\* \* \* \*

**1.**

Premesso quanto dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria depositata il 22 ottobre 2020, si formula il seguente motivo a seguito dell'accesso agli atti del procedimento, disposto dall'Assessorato il 14 gennaio scorso.

Si tratta dei documenti presentati dal Comune di Ravanusa in relazione alle domande che poi sono state classificate dall'Amministrazione come operazioni numeri 301, 305 e 314.

**2.**

Come esposto nel ricorso a tali operazioni era stato attribuito un determinato punteggio poi confermato a seguito dei reclami proposti dal Comune di Ravanusa.

Solo a seguito della sostanziale rimessione in termine disposta dall'Amministrazione, sono stati esaminati nuovi reclami che sono stati accolti con l'attribuzione di punteggi aggiuntivi.

Il motivo dell'accoglimento è l'attribuzione dei punti per le voci "popolazione a rischio diretto" e "riduzione popolazione a rischio diretto". Ciò si deduce dal verbale della Commissione di valutazione del 26 agosto 2019 (allegato 8 al ricorso).

**3.**

Per spiegare il contenuto della deliberazione della Commissione è necessario precisare quanto segue.

Il 28 febbraio scorso sono stati depositati in giudizio i documenti allegati alle domande di partecipazione del Comune di Ravanusa, come estratti dalla pec trasmessa dall'Assessorato in ottemperanza alla richiesta di accesso.

Non è stata depositato direttamente il messaggio pec perché risulta di dimensione maggiore al limite consentito dal sistema informatico di deposito. Per lo stesso motivo il deposito è stato effettuato distintamente per le tre operazioni in questione. Si confida di avere esattamente estratto tutti i documenti.

**4.**

Tornando al requisito "riduzione popolazione a rischio diretto", si fa

riferimento ai documenti indicati dal Comune di Ravanusa in tutte e tre le operazioni come: “h) Relazione riassuntiva operazione per le valutazioni di merito”.

In quei documenti “h” la popolazione è stata indicata nei seguenti valori: 1.117 per l’operazione 301; 300 per l’operazione 305; 260 per l’operazione 314.

Riguardo la documentazione dei valori la stessa relazione “h” fa riferimento all’allegato 1, che è la relazione illustrativa.

In verità in nessuna delle relazioni illustrative allegata alle domande risulta la dimostrazione dei valori in questione.

Invece nei diversi documenti “h.4) schede punteggi” si leggono i seguenti valori: 301 per l’operazione 301; 349 per l’operazione 305; 434 per l’operazione 314.

## **5.**

Nella seduta del 26 agosto 2019 la Commissione ha attribuito il punteggio di 22,5 + 22,5 tenendo conto della popolazione residente.

Visto che nel verbale della seduta sono riportati i valori di 301, 349 e 434, si deve concludere che la Commissione ha preso in considerazione quelli riportati nei citati allegati “h.4”).

Infatti ai secondi reclami presentati dal Comune di Ravanusa per tutte le operazioni non erano stati allegati documenti.

## **6.**

Alla luce di quanto riportato gli atti già impugnati con il ricorso sono illegittimi anche per il seguente

Motivo

**D) Violazione del bando. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.**

Già nel motivo C) dell'atto introduttivo si era osservato che *“il riconoscimento del maggiore punteggio alle operazioni 301, 305 e 314 del Comune di Ravanusa di 22,5 punti per la voce ‘popolazione a rischio diretto’ e di altri 22,5 per la voce ‘riduzione del numero delle persone a rischio diretto’, non appare sorretto dalla documentazione che questo allegò alle relative domande di partecipazione”*.

Quanto sopra esposto conferma in pieno la censura: il Comune di Ravanusa non ha documentato effettivamente il numero degli abitanti a rischio e quelli che sarebbero stati protetti dopo la realizzazione delle opere per le quali si è chiesto il finanziamento.

Si è limitato a dichiarare dei numeri ed a rinviare per la dimostrazione all'allegato 1 che, però, non contiene alcunché in proposito.

Non solo: anche le mere dichiarazioni sono di per sé inattendibili perché contraddittorie tra quanto riportato negli allegati “h” e quanto negli “h.4)”, come sopra visto.

Correttamente ed anzi inevitabilmente la Commissione non aveva attribuito il punteggio per le voci in discorso: in effetti non avrebbe neanche potuto calcolarlo, considerata la contraddittorietà delle dichiarazioni. Infatti secondo il bando il punteggio variava in funzione della popolazione a rischio e poi protetta.

Ed invece a seguito dei secondi reclami la Commissione ha attribuito il punteggio.

Va intanto tenuto fermo il motivo A) dell'atto introduttivo sull'inam-

missibilità dei secondi reclami, a causa della consumazione della facoltà d'impugnazione.

A parte ciò, i secondi reclami non contengono alcun elemento utile per documentare il numero degli abitanti interessati dagli interventi.

Non si comprende pertanto su quali elementi la Commissione abbia potuto prendere in considerazione i secondi reclami.

Quale sarebbe stata la documentazione effettivamente necessaria per la dimostrazione del requisito, si desume da quanto prodotto dal Comune di Pantelleria, e depositato il 1° marzo scorso.

Nell'elaborato 1 il Comune di Pantelleria ha indicato nominativamente tutti gli abitanti realmente interessati, abbinando ciascun nome ad una particella catastale. Ha poi completato la produzione con un'attestazione rilasciata dal funzionario responsabile dell'anagrafe.

L'Assessorato dopo avere consultato i documenti ha attribuito il punteggio (nota del Direttore Generale prot. n. 62156 del 19 settembre 2019, in atti).

È palese quindi la difformità del criterio seguito dalla stessa Amministrazione nei confronti del Comune di Ravanusa.

Ciò premesso si chiede che gli atti impugnati siano annullati anche in accoglimento del motivo aggiunto qui articolato.

Il presente atto non contiene impugnativa di provvedimenti diversi da quelli già impugnati con il ricorso introduttivo pertanto non è dovuto alcun altro contributo.